

Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431

Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche

Gazzetta Ufficiale 17.12.1997 n. 293

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la [legge 11 febbraio 1971, n. 50](#), e successive modificazioni;

Visto l'[articolo 15 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436](#), recante attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto, che autorizza l'esercizio della potestà regolamentare del Governo per la disciplina delle abilitazioni per il comando e la condotta delle unità da diporto;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 agosto 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 1997;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano il rilascio, la convalida, la revisione e la revoca delle abilitazioni per il comando e la condotta delle unità da diporto, comprese le navi da diporto.
2. Le abilitazioni per il comando e la condotta delle unità e delle navi da diporto sono denominate patenti nautiche.

Art. 2

Comando e condotta delle unità da diporto

1. Chi assume il comando e la condotta di un'unità da diporto di lunghezza non superiore a 24 metri deve essere munito di una delle patenti nautiche di cui all'articolo 3, nei seguenti casi:
 - a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa;
 - b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa quando a bordo dell'unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo, o a 1.300 cc. se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a motore diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.
2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai 24 metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto di cui all'[articolo 4](#).
3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiore a quelle indicate al comma 1, lettera b), è richiesto il possesso dei seguenti

requisiti, senza obbligo di patente:

- a) aver compiuto anni 18 per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario, motoveliero e per quelle a motore;
- b) aver compiuto 16 anni di età, per i natanti a motore nonché per i natanti a vela con motore ausiliario e motovelieri;
- c) aver compiuto i 14 anni di età per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano entro un miglio dalla costa;
- d) aver compiuto i sedici anni di età per la condotta di moto d'acqua e dei natanti diversi da quelli indicati alle lettere b) e c) a bordo dei quali sia stato installato un motore avente potenza e cilindrata inferiori a quelle previste al comma 1, lettera b).

4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.

Art. 3

Patenti per il comando e la condotta di unità da diporto

1. Le patenti per il comando e la condotta delle unità da diporto aventi una lunghezza fino a 24 metri, sono rilasciate per le seguenti specie di navigazione:

- a) entro dodici miglia dalla costa;
- b) senza alcun limite dalla costa.

2. Le patenti di cui al comma 1 abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri.

3. A richiesta dell'interessato le patenti di cui al comma 1 possono essere rilasciate per il comando e la condotta delle sole unità a motore.

Art. 4

Patente per il comando delle navi da diporto

1. La patente per navi da diporto abilita al comando delle unità destinate alla navigazione da diporto, aventi una lunghezza superiore a 24 metri.

2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri a motore o a vela, a vela con motore ausiliario e motoveliero.

Art. 5

Requisiti fisici per il conseguimento delle patenti nautiche

1. Non possono ottenere le patenti nautiche di cui agli [articoli 3 e 4](#), nè la convalida delle stesse, coloro che siano affetti da malattie fisiche o psichiche, deficienze organiche o minorazioni psichiche, anatomiche o funzionali indicate nell'[allegato A](#)) al presente regolamento che impediscono di svolgere con sicurezza le operazioni inerenti la patente da conseguire o da convalidare.

2. L'accertamento dei requisiti di cui al comma 1, è effettuato dall'ufficio dell'unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medicolegale. L'accertamento può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un ispettore

medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo dei sanitari della polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In ogni caso l'accertamento è effettuato presso la struttura pubblica di appartenenza o all'interno di gabinetti medici dotati delle necessarie attrezzature.

3. Quando dalle constatazioni obiettive e dalle altre indagini cliniche e di laboratorio ritenute indispensabili si evidenziano malattie fisiche o psichiche o deficienze organiche o minorazioni anatomiche o funzionali, il sanitario può rilasciare certificazione di idoneità, solo quando accerti e dichiari che le stesse non pregiudicano la sicurezza della navigazione alla quale la patente abilita. L'interessato, a proprie spese, può richiedere di essere sottoposto a visita da parte della commissione medica locale di cui al comma 6.

4. Nei casi dubbi o quando sia espressamente previsto, il giudizio di idoneità può essere demandato alla commissione medica locale di cui al comma 6, che indica anche l'eventuale termine entro il quale effettuare il successivo controllo, cui è subordinato il rilascio o la conferma o la revisione della patente.

5. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è demandato alle commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia nei riguardi:

- a) dei mutilati e minorati fisici;
- b) di coloro per i quali ne è fatta richiesta dalla autorità marittima o dal prefetto;
- c) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2, dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della condotta dell'unità da diporto.

6. La commissione medica locale, in relazione alle minorazioni fisiche e alle eventuali protesi correttive, può stabilire per i soggetti indicati alla lettera a) del comma 5 termini di validità delle patenti ridotti in relazione al tipo di abilitazione richiesta.

7. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 6 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti e della navigazione. Questi decide avvalendosi del parere espresso dagli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. Analogamente il Ministro decide per i ricorsi avverso i provvedimenti di sospensione o di revoca della patente nautica per perdita dei requisiti fisici e psichici.

8. Gli oneri e le spese relative agli accertamenti sanitari di cui al presente articolo sono a carico degli interessati.

9. L'accertamento di cui ai commi 2 e 5 deve risultare da certificazione di data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda per sostenere l'esame di abilitazione. Il certificato medico deve essere conforme al modello previsto all'allegato B del presente regolamento.

Art. 6

Requisiti morali per il conseguimento delle patenti nautiche

1. Non possono ottenere la patente nautica coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonché coloro che sono stati condannati ad una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

2. Non possono inoltre ottenere la patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa e per il comando delle navi da diporto coloro che abbiano riportato condanne per uno dei delitti previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685, e successive modificazioni, o per reati previsti dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

3. Avverso il mancato rilascio della patente nautica per i motivi di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione.

Art. 7

Requisiti per l'ammissione agli esami

1. Per essere ammessi agli esami per il conseguimento delle patenti di cui all'articolo 3 gli interessati devono aver compiuto il diciottesimo anno di età.

2. Per essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento della patente per navi da diporto gli interessati devono essere in possesso della patente di cui all'[articolo 3](#), comma 1, lettera b), da almeno un triennio.

3. Nell'istanza di ammissione agli esami è dichiarata la eventuale richiesta di limitazione alle sole unità a motore.

Art. 8

Autorità competenti al rilascio delle patenti

1. Sono competenti al rilascio delle patenti nautiche:

- a) le capitanerie di porto, gli uffici circondariali marittimi e gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le patenti di cui all'[articolo 3](#), comma 1, lettera a);
- b) le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi per le patenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);
- c) le capitanerie di porto, per le patenti di cui all'[articolo 4](#).

4. Le patenti sono conformi al modello riportato nell'allegato C al presente regolamento.

Art. 9

Commissioni di esame

1. L'esame per il conseguimento della patente di cui all'[articolo 3](#), comma 1, lettera a), è sostenuto dinanzi ad un esaminatore nominato, per la giurisdizione di competenza, dal capo del circondario marittimo, scelto tra gli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto in s.p.e., tra gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo, tra i docenti degli istituti nautici o professionali di navigazione o di attrezzatura e manovra, tra il personale della gente di mare in possesso del titolo professionale non inferiore a quello di padrone marittimo ovvero, da un esaminatore, nominato dalla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, scelto tra i medesimi soggetti, nonchè tra i funzionari del Ministero dei trasporti e della navigazione abilitati, a norma della legge 1 dicembre 1986, n. 870. Per la prova pratica di navigazione l'esaminatore è assistito da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana.

2. La commissione d'esame per il conseguimento della patente di cui all'[articolo 3](#), comma 1, lettera b), è nominata dal capo del circondario marittimo ed è costituita:

- a) dal presidente, scelto tra gli ufficiali superiori in servizio o in congedo dei Corpi di stato maggiore o delle capitanerie di porto, tra i docenti degli istituti nautici o professionali di

navigazione o di attrezzatura e manovra, ovvero tra capitani di lungo corso qualificati comandanti di navi mercantili dalle convenzioni internazionali. In mancanza, le funzioni di presidente sono svolte dal capo del circondario marittimo;

b) da un ufficiale del Corpo delle capitanerie di porto di grado non inferiore a sottotenente di vascello in possesso del titolo professionale di capitano di lungo corso o di aspirante capitano di lungo corso, ovvero da un capitano di lungo corso o da un aspirante capitano di lungo corso, in qualità di membro;

c) da un esperto velista designato dalla Federazione italiana della vela o dalla Lega navale italiana, in qualità di membro, per lo svolgimento della prova pratica di navigazione a vela.

3. La commissione d'esame per il conseguimento della patente per il comando delle navi da diporto, di cui all'[articolo 4](#), è nominata dal capo del compartimento marittimo, con le modalità indicate al comma 2, lettere a) e b).

4. Le funzioni di segretario delle sedute di esami sono svolte da un sottufficiale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero da un impiegato civile di ruolo del Ministero dei trasporti e della navigazione.

5. Il programma d'esame per il conseguimento della patente di cui all'[articolo 3](#), comma 1, lettera a), è contenuto nell'[allegato D](#); il programma d'esame per il conseguimento della patente di cui all'[articolo 3](#), comma 1, lettera b), è contenuto nell'[allegato E](#); il programma d'esame per il conseguimento della patente di cui all'[articolo 4](#), è contenuto nell'[allegato F](#).

Art. 10

Domanda di ammissione agli esami

1. I candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche presentano istanza alla competente autorità marittima o agli uffici provinciali della M.C.T.C., in duplice copia di cui una in bollo, conforme all'[allegato G](#)), corredata dal certificato medico di cui all'[articolo 5](#), da due foto formato tessera e dall'attestazione di pagamento del tributo previsto per l'ammissione agli esami.

2. Copia della domanda, completa di visto, data e numero di protocollo dell'autorità marittima o dell'ufficio provinciale della M.C.T.C., è restituita al candidato e costituisce, accompagnata da un documento di identità personale, autorizzazione provvisoria per esercitarsi a bordo delle unità da diporto ai sensi dell'[articolo 27](#).

3. Il documento di cui al comma 2, ha validità di tre mesi, prorogabile per ulteriori tre mesi. Le prove di esame non possono essere sostenute prima che siano trascorsi trenta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercitazione a bordo delle unità da diporto.

Art. 11

Accertamento dei requisiti morali

1. Per l'accertamento del possesso dei requisiti morali di cui all'[articolo 6](#), l'autorità marittima o gli uffici provinciali della M.C.T.C. hanno facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, il certificato del casellario giudiziale.

2. Per i cittadini stranieri, in sostituzione del certificato del casellario giudiziale, può essere acquisita una dichiarazione rilasciata dall'autorità consolare.

Art. 12

Candidati agli esami già in possesso di una abilitazione

1. I candidati agli esami che sono in possesso di una patente limitata al comando e alla condotta di unità da diporto per la sola navigazione a motore, avente lo stesso limite di navigazione, per conseguire l'abilitazione comprensiva anche della navigazione a vela, devono sostenere la sola prova pratica.
2. I candidati agli esami, che sono in possesso di patente per la navigazione entro 12 miglia dalla costa per conseguire l'abilitazione senza alcun limite di distanza dalla costa devono sostenere un esame integrativo teorico sulle materie non comprese nel programma di esame previsto per l'abilitazione posseduta.
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, per essere ammessi agli esami, devono presentare istanza ai sensi dell'[articolo 10](#), comma 1, corredata della documentazione indicata al medesimo comma 1, nonchè copia della patente nautica posseduta.
4. Ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme riguardanti l'autorizzazione provvisoria e, per poter sostenere gli esami, devono richiedere al competente Ufficio la prenotazione, di cui all'[articolo 14](#).

Art. 13

Conseguimento delle patenti senza esami

1. Gli ufficiali del Corpo di stato maggiore e delle capitanerie di porto, in servizio permanente o del ruolo ad esaurimento, possono conseguire, senza esami, le patenti di cui agli [articoli 3](#) e [4](#) del presente regolamento.
2. Il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in servizio permanente o volontari di truppa in ferma breve, abilitato al comando navale ed alla condotta dei mezzi nautici da parte della Marina militare, possono conseguire, senza esami, le patenti di cui all'articolo 3, nei limiti dell'abilitazione in possesso. Le stesse patenti possono essere conseguite senza esami dal personale militare della Guardia di finanza in servizio permanente o volontari di truppa in ferma breve, in possesso di specializzazione al comando di unità navale rilasciata dai comandi della Guardia di finanza.
3. La facoltà di cui ai precedenti commi è attribuita anche al personale delle stesse Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco entro cinque anni dalla cessazione dal servizio purchè in possesso dei requisiti fisici, psichici e morali di cui agli [articoli 5](#) e [6](#).
4. I requisiti per le persone indicate al comma 1, sono comprovati dall'estratto matricolare ovvero da una dichiarazione del comando di appartenenza. Per il rimanente personale i requisiti sono attestati dal possesso dell'abilitazione.
5. Le abilitazioni rilasciate dalla Marina militare o dai comandi della Guardia di finanza per la navigazione entro sei miglia dalla costa abilitano alla navigazione entro dodici miglia dalla costa.
6. Ai fini del rilascio della patente i soggetti interessati oltre alla abilitazione indicata al comma 5, devono presentare la domanda di cui all'[articolo 10](#), corredata dal certificato medico, marca da bollo, due foto formato tessera e le ricevute comprovanti il pagamento della tassa di rilascio e dello stampato a rigoroso rendiconto.

Art. 14

Calendario degli esami

1. I candidati in possesso dell'autorizzazione provvisoria di cui all'[articolo 10](#), comma 2, in corso di validità, per sostenere gli esami, devono dichiarare la propria disponibilità a sostenere l'esame

presso l'ufficio ove hanno presentato la domanda, provvedendo contestualmente a consegnare le attestazioni comprovanti il pagamento della tassa per il rilascio della patente e dello stampato a rigoroso rendiconto, nonché la marca da bollo. Alla dichiarazione di disponibilità fa seguito la convocazione del candidato a sostenere l'esame.

2. Gli uffici competenti, sulla base delle prenotazioni ricevute, dispongono un calendario periodico dei candidati che devono essere sottoposti ad esame, nominando una o più commissioni per lo svolgimento delle prove teoriche e pratiche che devono essere tenute nei quarantacinque giorni successivi dalla data della dichiarazione di disponibilità all'esame.

3. Le domande di ammissione agli esami sono archiviate quando, nei successivi sei mesi, non ha fatto seguito la dichiarazione di disponibilità all'esame ovvero, quando il candidato regolarmente convocato, indipendentemente dai motivi, non si sia presentato all'esame per due volte.

Art. 15

Svolgimento dell'esame

1. Le prove di esame sono pubbliche. Il candidato deve presentarsi all'esame munito di un documento di identificazione in corso di validità.

2. L'esame consiste in una prova teorica ed una pratica. La prova teorica è svolta in base ai programmi previsti per ciascuna patente con eventuale ricorso a sussidi audiovisivi, questionari d'esame o altri strumenti nautici e didattici ritenuti necessari per accertare il grado di conoscenza delle materie tecniche, scientifiche e marinesche del candidato, per una uniforme formulazione del giudizio.

3. I candidati che hanno superato la prova teorica sono ammessi alla prova pratica.

4. La prova pratica per il conseguimento della patente di cui all'[articolo 3](#), lettera a), è svolta su unità da diporto a vela con motore ausiliario, o a motore nel caso di patente limitata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, riconosciuta idonea dalla commissione esaminatrice; la prova pratica per il conseguimento della patente di cui all'[articolo 3](#), lettera b), è effettuata su unità da diporto a vela con motore ausiliario, o a motore nel caso di patente limitata ai sensi dell'[articolo 3](#), comma 3, iscritte nei registri e appartenenti alla categoria per la quale si richiede l'abilitazione.

5. La prova pratica per il conseguimento della patente di cui all'[articolo 4](#), è svolta su nave da diporto ovvero, in caso di indisponibilità, su unità avente lunghezza fuori tutto non inferiore a metri venti.

6. L'unità da diporto impiegata nella prova pratica deve essere coperta dall'assicurazione per gli eventuali danni causati alle persone imbarcate ed ai terzi. Durante la prova pratica deve trovarsi a bordo, accanto al candidato, un soggetto responsabile abilitato al comando dell'unità da diporto utilizzata per lo svolgimento dell'esame.

7. L'esame si intende concluso con esito favorevole qualora il candidato abbia superato entrambe le prove.

8. I candidati dichiarati non idonei alla prova teorica possono ripetere la prova una sola volta, dopo un mese dalla data di esame, presso la stessa sede e con le modalità previste dal comma 2, dell'[articolo 14](#).

9. Qualora il candidato abbia superato la prova teorica e non quella pratica, può sostenere nuovamente solo la prova pratica. dopo un mese, presso lo stesso ufficio e con le medesime modalità di cui all'[articolo 14](#), comma 2.

10. I candidati agli esami che ripetono la prova teorica o quella pratica non devono assolvere ad ulteriori pagamenti di tasse o tributi.

Art. 16

Verbali di esame per patenti nautiche

1. Per ciascuna seduta di esame è redatto a cura del segretario apposito verbale, firmato dall'esaminatore unico, da tutti i membri della commissione e dal segretario medesimo, nel quale sono riportati i nominativi dei candidati e l'esito finale delle prove dell'esame. Per la prova di carteggio nautico, il tema assegnato ed il compito svolto sono acquisiti al fascicolo del candidato.

2. I verbali di esame alla fine di ogni anno sono raccolti in ordine cronologico dal competente ufficio marittimo o della M.C.T.C.

Art. 17

Rilascio delle patenti nautiche

1. Al termine della prova pratica, il presidente della commissione, o l'esaminatore, provvede alla consegna della relativa patente nautica, previa apposizione sul documento stesso della propria firma e di quella del candidato.

2. Le patenti predisposte per i candidati riconosciuti non idonei alla prova teorica o a quella pratica sono tenute in sospeso per l'eventuale rilascio dopo la ripetizione della prova ai sensi dell'[articolo 15](#), comma 8 e 9.

3. La patente predisposta per i candidati che non hanno superato l'esame è annullata e allegata al relativo fascicolo.

4. Per i soggetti già in possesso di una abilitazione, il rilascio della nuova patente è subordinato al ritiro della precedente che è annullata ed acquisita al fascicolo di esame. Dell'avvenuto ritiro della patente è data comunicazione all'autorità che ha provveduto al rilascio.

Art. 18

Registro delle patenti nautiche

1. Gli uffici marittimi e quelli della M.C.T.C. annotano i dati relativi alle patenti rilasciate ed alle successive variazioni in un registro conforme al modello approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Art. 19

Durata e convalida delle patenti

1. La patente nautica ha una durata di dieci anni dalla data di rilascio o di conferma della validità. La durata è ridotta ad anni cinque per coloro che al momento del rilascio o della convalida abbiano compiuto il sessantesimo anno di età. La richiesta di convalida può essere presentata anche prima della scadenza ed in tal caso, la durata successiva decorre dalla data di convalida.

2. La validità della patente, di cui al comma 1, per coloro che siano affetti da infermità fisiche o psichiche o minorazioni anatomiche o funzionali può essere limitata anche ad un periodo più breve in conformità alle prescrizioni riportate nel certificato di idoneità fisica di cui all'[articolo 5](#).

3. Le patenti nautiche scadute non consentono al titolare di assumere il comando e la condotta di unità da diporto. La richiesta di convalida della patente può essere effettuata anche successivamente alla scadenza ed in tal caso, la durata successiva decorre dalla data di convalida.

4. Per la convalida della patente il titolare deve inoltrare istanza, direttamente o con raccomandata, all'ufficio che ha provveduto al rilascio, corredata dal certificato di idoneità fisica di cui all'[articolo 5](#). L'interessato deve inoltre dichiarare di possedere i requisiti morali di cui all'[articolo 6](#), nonché l'eventuale possesso di altra abilitazione al comando o alla condotta di unità da diporto compilando a tale scopo i quadri A, B, E ed F della domanda di cui all'allegato G.

5. Il competente ufficio, provvede alla convalida della patente ovvero invia all'interessato, nel termine di trenta giorni dalla data di ricezione della domanda, un talloncino adesivo da apporre sul medesimo documento e recante la seguente dicitura: "Patente nautica n. validità confermata fino al" seguita dalla sigla del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida devono essere annotati nel registro delle patenti.

6. Qualora dal certificato di idoneità fisica risultino prescrizioni, quali l'uso di protesi o particolari limitazioni ai sensi dell'[articolo 5](#), queste sono annotate dall'ufficio direttamente sulla patente ovvero sul talloncino adesivo da inviare all'interessato e recante la seguente dicitura: "Patente nautica n. ... validità confermata fino al prescrizioni mediche" seguita dalla sigla del funzionario incaricato. Gli estremi della convalida con le prescrizioni devono essere annotati nel registro delle patenti.

Art. 20

Patenti nautiche deteriorate o illeggibili

1. Le patenti nautiche deteriorate o illeggibili devono essere sostituite.

2. Per ottenere la sostituzione delle patenti di cui al comma 1, l'interessato presenta al competente ufficio, oltre ai documenti previsti per la conferma della validità di cui al comma 4 dell'[articolo 19](#), anche due foto, una marca da bollo e le attestazioni comprovanti il pagamento dello stampato a rigoroso rendiconto nonché della tassa di concessione governativa per l'anno in corso. La patente sostituita è ritirata ed annullata.

3. Nel documento rilasciato ai sensi del comma 2, l'ufficio provvede ad effettuare la seguente annotazione: "Sostituisce la patente n. rilasciata in data"

Art. 21

Cambio di residenza

1. In caso di cambio di residenza il titolare della patente nautica deve darne comunicazione diretta o con raccomandata all'ufficio che ha provveduto al rilascio mediante la dichiarazione sostitutiva di cui all'[articolo 10](#), compilando a tale scopo il quadro A dell'allegato G.

2. L'ufficio, previa annotazione della variazione nel registro delle patenti, provvede ad aggiornare a vista il documento, ovvero ad inviare all'interessato un talloncino adesivo da applicare sul medesimo documento recante la seguente dicitura: "Patente nautica n. residente a in via" seguita dalla sigla del funzionario incaricato.

Art. 22

Smarrimento o distruzione della patente nautica

1. In caso di smarrimento, sottrazione, distruzione della patente nautica, il titolare deve farne denuncia alle autorità di pubblica sicurezza, che rilasciano attestazione della denuncia resa.
2. Il titolare della patente, per ottenere il rilascio del duplicato del documento, deve presentare al competente ufficio oltre alla domanda di cui all'allegato G in duplice copia, la denuncia di cui al comma 1, le attestazioni comprovanti il pagamento del tributo previsto dalla [tabella annessa alla legge 11 febbraio 1971, n. 50](#), e della tassa per l'anno in corso e dello stampato a rigoroso rendiconto, nonchè due foto formato tessera. Il documento, a norma dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, è esente dal bollo.
3. Copia della domanda è restituita all'interessato e consente, per la durata di giorni trenta, di comandare e condurre le unità da diporto nei limiti dell'abilitazione posseduta.
4. Nel duplicato di patente l'ufficio provvede a riportare la seguente annotazione: "Duplicato della patente n. rilasciata in data" seguita dalla firma del funzionario incaricato.
5. Il duplicato della patente nautica ha la validità del documento sostituito.

Art. 23

Revisione delle patenti nautiche

1. L'autorità marittima e quella della navigazione interna, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale di cui all'[articolo 5](#) o ad esame di idoneità i titolari di patenti nautiche qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti. L'esito della visita medica è comunicato all'autorità marittima o a quella della M.C.T.C. che ha rilasciato la patente per gli eventuali provvedimenti di sospensione o di revoca o per l'annotazione sul documento di eventuali limitazioni o prescrizioni.

Art. 24

Revisione straordinaria delle patenti nautiche

1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione può disporre con proprio decreto la revisione straordinaria delle patenti nautiche per determinate categorie o per patenti rilasciate in determinati periodi. Le modalità ed i termini per la revisione delle patenti sono stabiliti nel medesimo decreto.

Art. 25

Sospensione delle patenti nautiche

1. La patente nautica è sospesa dall'autorità marittima o della M.C.T.C. che ha provveduto al rilascio, qualora, in sede di accertamento sanitario per la convalida, risulti la temporanea perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'[articolo 5](#). In tal caso la patente è sospesa fino a quando l'interessato non produca la certificazione della commissione medica locale attestante il recupero della idoneità psicofisica.

2. La patente può essere altresì sospesa dalla competente autorità marittima o della navigazione interna in uno dei seguenti casi:

- a) assunzione del comando e della condotta di unità o nave da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti;
- b) quando l'abilitato commetta atti di imprudenza o di imperizia tali da compromettere l'incolumità pubblica e da produrre danni;
- c) per motivi di pubblica sicurezza su richiesta del prefetto.

3. Nella ipotesi di cui al comma 2 la durata della sospensione della patente non può superare il periodo di sei mesi nei casi indicati alle lettere a) e c) e quello di tre mesi nel caso indicato alla lettera b) del medesimo comma.

4. La patente nautica è inoltre sospesa dalla competente autorità marittima o della navigazione interna quando sia iniziato procedimento penale a carico dell'abilitato per i delitti di omicidio colposo ovvero lesioni gravi o gravissime colpose derivanti dalla violazione delle norme sul comando e condotta delle unità e delle navi da diporto o per i delitti contro l'incolumità pubblica previsti dal titolo VI, libro II del codice penale o per i reati previsti e puniti dalla parte terza del codice della navigazione.

5. Nelle ipotesi di reato di cui al comma 4, l'ufficiale di polizia giudiziaria che ha proceduto all'accertamento della violazione trasmette, entro dieci giorni, copia del rapporto, tramite il proprio comando o ufficio, all'autorità marittima del luogo dove il fatto è stato commesso ovvero al prefetto se il fatto è avvenuto nelle acque interne. Le predette autorità, ricevute gli atti, dispongono, ove sussistano fondati elementi di responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente fino ad un massimo di un anno e ordinano all'interessato di consegnare la patente medesima, entro cinque giorni dall'avvenuta notifica dell'ordinanza, presso il proprio ufficio.

6. Qualora dalle violazioni di cui al comma 4 derivi una condanna per lesioni personali colpose il giudice con la sentenza dispone la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è da uno a sei mesi. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due mesi ad un anno. Copia del provvedimento, passato in giudicato, deve essere trasmesso dalla cancelleria del giudice che lo ha emesso, nel termine di giorni quindici, all'ufficio che ha provveduto al rilascio della patente.

7. Avverso il provvedimento di sospensione della patente di cui ai commi 2 e 4 è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti e della navigazione.

8. I provvedimenti di sospensione divenuti definitivi sono annotati sulla patente e comunicati all'ufficio che ha provveduto al rilascio per l'annotazione nel registro di cui all'[articolo 18](#).

Art. 26

Revoca della patente

1. La patente nautica è revocata dall'autorità marittima o della navigazione interna che l'ha rilasciata nel caso in cui il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'[articolo 5](#), ovvero non sia più in possesso dei requisiti morali previsti dall'[articolo 6](#).

2. I soggetti cui è stata revocata la patente a seguito di sentenza del giudice non possono ottenere una nuova abilitazione se non sia intervenuto un provvedimento di riabilitazione.

Art. 27

Esercitazioni pratiche

1. Coloro che sono in possesso della patente provvisoria sono autorizzati ad esercitarsi al comando ed alla condotta delle unità da diporto, nei limiti dell'abilitazione richiesta, o della nave da diporto, purchè a bordo vi sia in funzione di istruttore persona munita di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che l'interessato aspira a conseguire.

2. Il capo del circondario marittimo o l'autorità preposta alla disciplina delle acque interne, possono determinare con propria ordinanza i tempi e le modalità nonchè le misure di sicurezza per l'effettuazione delle esercitazioni.

Art. 28

Disciplina delle scuole nautiche

1. I centri per l'educazione marinaresca, l'istruzione e la formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche sono denominati: "scuole nautiche".
2. Le scuole nautiche sono soggette ad autorizzazione e vigilanza amministrativa da parte della regione del luogo in cui hanno la sede principale.
3. Alle persone fisiche o giuridiche iscritte presso la camera di commercio, industria artigianato e agricoltura che alla data di entrata in vigore del presente regolamento gestiscono le scuole di istruzione per la nautica, la competente regione provvede al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2, previo accertamento dell'esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche.
4. Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 17 maggio 1995, n. 317, dotate di attrezzature e strumenti nautici nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami possono richiedere l'autorizzazione di cui al comma 2. Per ottenere l'autorizzazione le autoscuole devono avere la disponibilità di un'unità da diporto, avente l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati.
5. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata previo parere del capo del compartimento marittimo nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica o del direttore dell'ufficio provinciale della M.C.T.C.
6. Possono svolgere l'attività di insegnamento presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a padrone marittimo nonché di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli istituti nautici o professionali per la navigazione, gli ufficiali superiori del Corpo dello stato maggiore e delle capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.

Art. 29

Enti e associazioni nautiche a livello nazionale

1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale per la gestione delle scuole per il conseguimento delle patenti nautiche, riconosciuti in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale 19 agosto 1991, n. 389, assumono la denominazione di: "Centri di istruzione per la nautica". Per detti enti non è richiesta l'autorizzazione di cui all'[articolo 28](#), comma 2.
2. La vigilanza amministrativa e tecnica degli enti e delle associazioni nautiche di cui al comma 1 è di competenza del Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. In occasione degli esami dei candidati che hanno frequentato i corsi presso i centri di istruzione per la nautica di cui al comma 1, un rappresentante dell'ente o dell'associazione può far parte della commissione di esame, senza diritto di voto.

Art. 30

Commissioni di esame fuori sede

1. Le scuole nautiche, gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale di cui agli [articoli 28](#) e [29](#) possono richiedere che gli esami per il conseguimento delle patenti nautiche vengano svolti presso le loro sedi. Il numero dei candidati non deve essere inferiore a dieci. Le spese di viaggio e di missione per i componenti delle commissioni di esame sono a carico dei richiedenti.

Art. 31

Persone in possesso di titoli professionali

1. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo sia per il traffico sia per la pesca o per la navigazione interna e muniti di libretto di navigazione in regolare corso di validità, possono comandare e condurre le unità da diporto, nei limiti e con le modalità stabilite con decreto ministeriale 5 luglio 1994, n. 536.
2. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per la condotta di motori a combustione interna o a scoppio, sono abilitati alla conduzione dei motori di qualunque potenza, installati a bordo delle unità da diporto, escluse le navi da diporto.
3. Coloro che sono in possesso di un titolo professionale marittimo per i servizi di macchina, possono condurre motori a combustione interna o a scoppio installati sulle navi da diporto nei limiti della potenza stabilita per ciascun titolo.

Art. 32

Disposizioni transitorie e complementari

1. Le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi dell'[articolo 20, primo comma, lettere a\) e b\) della legge 11 febbraio 1971, n. 50](#), abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri con i limiti di navigazione indicati rispettivamente all'[articolo 3](#), comma 1, lettere a) e b). Le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto rilasciate ai sensi dell'[articolo 20, primo comma, lettere c\) e d\) della legge 11 febbraio 1971, n. 50](#), abilitano al comando ed alla condotta delle unità a motore, con i limiti di navigazione indicate rispettivamente all'[articolo 3](#), comma 1, lettere a) e b).
2. Alla sostituzione del documento di abilitazione alla navigazione di cui al comma 1, provvede l'autorità marittima o quella della M.C.T.C. in occasione della convalida della patente.
3. Coloro che sono in possesso delle patenti nautiche per il comando e la condotta delle imbarcazioni da diporto, conseguite in data anteriore al presente regolamento, all'atto della convalida devono dichiarare l'eventuale possesso di altra abilitazione, rilasciata con documento separato. In tal caso, ove le abilitazioni rilasciate con documenti separati abbiano gli stessi limiti di navigazione i documenti posseduti devono essere presentati alla competente autorità marittima o a quella della M.C.T.C., per essere unificati.
4. La competenza a svolgere la procedura di unificazione dei documenti è devoluta all'ufficio che ha rilasciato l'ultima abilitazione.
5. Coloro che hanno conseguito l'abilitazione per la condotta di motoscafi ad uso privato, di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, in data anteriore al 24 aprile 1990 possono conseguire, senza sostenere gli esami, la patente a motore, di cui all'[articolo 3](#), comma 3, per la navigazione entro dodici miglia, purchè in possesso dei requisiti psicofisici e morali previsti dal presente regolamento.
6. Non possono essere omologati, per la conduzione senza abilitazione, motori che, sulla base delle caratteristiche costruttive, sono capaci di esprimere una potenza superiore del 30 per cento a quella per la quale la medesima omologazione è stata richiesta.

Art. 33

Disposizioni abrogative e finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, si intendono abrogati:

- a) gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, primo, terzo e quarto comma, 30, 31, 32, 50 e 51 della [legge 11 febbraio 1971, n. 50](#), e successive modificazioni;
- b) l'articolo 3, comma 10, della [legge 8 agosto 1994, n. 498](#);
- c) l'articolo 11 del [decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 dicembre 1996, n. 647](#).

2. Sono altresì abrogati i decreti ministeriali 6 dicembre 1990, n. 458, e 16 marzo 1991, n. 173, recanti i regolamenti sulla composizione delle commissioni, i programmi e le modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti nautiche per le imbarcazioni e navi da diporto, nonché il decreto ministeriale 6 giugno 1973, recante norme per l'accertamento dei requisiti fisici per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle imbarcazioni e navi da diporto ed alla condotta dei motori.

3. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del presente regolamento.

Art. 34

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 ottobre 1997

SCALFARO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Burlando, Ministro dei trasporti e della navigazione

Visto, il Guardasigilli: Flick

Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 1997
Atti di Governo, registro n. 111, foglio n. 14

Allegato A

Requisiti fisici e psichici per il conseguimento e la convalida della patente nautica

Paragrafo 1 - Malattie invalidanti

Le malattie e le affezioni di seguito indicate, escludono il rilascio del certificato di idoneità al comando e alla condotta di unità da diporto.

A. Affezioni cardiovascolari.

La patente nautica non deve essere rilasciata nè confermata ai soggetti colpiti da un'affezione cardiovascolare ritenuta incompatibile con la sicurezza della navigazione. Nei casi dubbi, ovvero quando trattasi di affezioni cardiovascolari corrette da apposite protesi, il giudizio di idoneità verrà espresso dalla commissione medica locale che può avvalersi della consulenza di uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La commissione medica locale terrà nel debito conto i rischi o

pericoli addizionali connessi con le patenti che abilitano alla navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto.

B. Diabete.

La patente nautica non deve essere rilasciata, nè convalidata ai soggetti diabetici colpiti da complicazioni oculari, nervose o cardiovascolari o da acidosi non compensata, di entità tale da pregiudicare la sicurezza della navigazione. A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, a seguito dell'esito di accertamenti specialistici eseguiti presso strutture pubbliche, la patente nautica può essere rilasciata o convalidata a soggetti diabetici che non siano colpiti da nessuna delle complicazioni summenzionate o con complicazioni la cui entità sia tale da non pregiudicare la sicurezza della navigazione. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti diabetici che abbiano bisogno di trattamento con insulina.

C. Malattie endocrine.

In caso di disturbi endocrini gravi, diversi dal diabete, in forme di entità tale da compromettere la sicurezza della navigazione, le patenti nautiche non possono essere rilasciate o convalidate salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di convalida sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale.

D. Malattie del sistema nervoso.

La patente nautica non deve essere nè rilasciata nè convalidata ai soggetti colpiti da:

- a) encefalite, sclerosi multipla, miastenia grave o malattie del sistema nervoso, associate ad atrofia muscolare progressiva o disturbi miotonici;
- b) malattie del sistema nervoso periferico;
- c) postumi invalidanti di traumatismi del sistema nervoso centrale o periferico.

A giudizio della commissione medica locale e con sua espressa certificazione, nei casi a), b), e c) sopracitati, a seguito dell'esito della visita specialistica presso strutture pubbliche, ove ritenuta necessaria, possono essere rilasciate o convalidate le patenti nautiche a condizione che dette malattie non siano in stato avanzato e che la funzione degli arti sia buona, per cui non venga pregiudicata la sicurezza della navigazione. In tali casi gli interessati devono mostrare di essere capaci di effettuare le manovre di comando dell'unità e di condotta dell'apparato di propulsione, per il tipo di unità per la quale si richiede il rilascio della patente, in condizioni di sicurezza. La validità della patente non può essere superiore a due anni;

- d) epilessia.

La concessione di patente per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, è consentita ai soggetti epilettici che non presentino crisi comiziali da almeno due anni, indipendentemente dall'effettuazione di terapie antiepilettiche di mantenimento e controllo. Tale condizione dovrà essere verificata dalla commissione medica locale sulla base di certificazione, di data non anteriore a trenta giorni, redatta dal medico di fiducia o da uno specialista appartenente alle strutture pubbliche. La validità della patente non può essere superiore a due anni. Per la convalida valgono le stesse modalità. La patente nautica per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto non deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti in atto affetti o che abbiano sofferto in passato di epilessia.

E. Malattie psichiche.

La patente nautica non deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti che siano affetti da turbe psichiche in atto dovute a malattie, traumatismi, postumi di interventi chirurgici sul sistema nervoso centrale o periferico o colpiti da ritardo mentale grave o che soffrono di psicosi o di turbe della personalità, quando tali condizioni non siano compatibili con la sicurezza della navigazione, salvo i casi che la commissione medica locale potrà valutare in modo diverso avvalendosi, se del caso, della consulenza specialistica presso strutture pubbliche. La commissione medica locale, terrà in

quest'ultimo caso in debito conto i rischi o i pericoli addizionali connessi con le patenti per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

F. Sostanze psicoattive.

La patente nautica non deve essere rilasciata o convalidata ai soggetti che si trovino in stato di dipendenza attuale da alcool, stupefacenti o sostanze psicotrope nè a persone che comunque consumino abitualmente sostanze capaci di compromettere la loro idoneità al comando e alla condotta dell'unità a garanzia della sicurezza della navigazione. Nel caso in cui tale dipendenza sia passata e non più attuale, la commissione medica locale, dopo aver valutato con estrema cautela il rischio di recidiva dell'interessato, sulla base di idonei accertamenti clinici e di laboratorio, e dopo essersi eventualmente avvalsa della consulenza di uno specialista appartenente ad una struttura pubblica, può esprimere parere favorevole al rilascio o alla convalida della patente. La commissione medica locale tiene in debito conto e valuta con estrema severità i rischi addizionali connessi con il rilascio e la convalida di patente per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

G. Malattie del sangue.

La patente nautica non deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti colpiti da gravi malattie del sangue, salvo il caso in cui la possibilità di rilascio o di convalida sia espressamente certificata da parte della commissione medica locale, la quale potrà avvalersi del parere di medici specialisti appartenenti a strutture pubbliche.

H. Malattie dell'apparato urogenitale.

La patente nautica non deve essere rilasciata nè convalidata ai soggetti che soffrono di insufficienza renale grave. Limitatamente ai soggetti che intendono effettuare la navigazione entro dodici miglia dalla costa la patente nautica può essere rilasciata o convalidata quando l'insufficienza renale risulti positivamente corretta a seguito di trattamento dialitico o di trapianto. La certificazione relativa deve essere rilasciata dalla commissione medica locale. La validità della patente non può essere superiore a due anni.

Paragrafo 2 - Efficienza degli arti

2.1. Non possono conseguire o ottenere la convalida della patente nautica coloro che presentino, in uno o più arti, alterazioni anatomiche o funzionali invalidanti. Sono da giudicare invalidanti, ai fini del comando e della condotta di unità da diporto, le alterazioni anatomiche o funzionali, considerate singolarmente e nel loro insieme, tali da menomare la forza o la rapidità dei movimenti necessari per eseguire con sicurezza tutte le manovre inerenti al comando e alla condotta di quelle tipologie (vela o motore) di unità alle quali la patente abilita.

2.2. In caso di amputazione parziale o minorazione di un solo arto, superiore o inferiore, la relativa funzione può essere vicariata con l'adozione di adeguati mezzi protesici che assicurino, per l'arto superiore, funzioni di presa sufficiente ovvero, per l'arto inferiore, un soddisfacente funzionamento. L'efficienza della protesi deve essere attestata dal costruttore con certificazione rilasciata in data non anteriore a mesi tre da esibire alla commissione che procede all'accertamento.

Paragrafo 3 - Requisiti visivi

3.1. Per il conseguimento o la convalida della patente nautica è necessario che l'interessato possieda campo visivo normale e senso cromatico sufficiente per distinguere rapidamente e con sicurezza i colori in uso nei segnalamenti marittimi e nelle regole per evitare gli abbordi in mare, una sufficiente visione notturna e la visione binoculare.

3.2. Per i soggetti monoculari, il visus nell'occhio residuo non può essere, senza correzione di lenti, inferiore a 7/10 e la visione notturna deve essere comprovata.

3.3. In caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per vizio miopico da un occhio ed ipermetropico dall'altro, correggibile rispettivamente con lenti sferiche negative o positive, la differenza di rifrazione tra le due lenti non può essere, del pari, superiore a tre diottrie.

3.4. Nel caso in cui la correzione si renda necessaria per un solo occhio, il grado di rifrazione della lente non potrà essere superiore a tre diottrie sia positive che negative.

3.5. Quando alle lenti di base sferiche sia associata una lente cilindrica, il calcolo della differenza di rifrazione deve essere effettuato tenendo conto soltanto del valore diottrico delle lenti sferiche di base.

3.6. Nel caso di visus naturale al di sotto del minimo prescritto per solo vizio di astigmatismo, correggibile con lenti cilindriche positive o negative, non si stabiliscono vincoli diottrici, ma l'uso di dette lenti deve essere tollerato ed efficace.

3.7. L'acutezza visiva può essere raggiunta anche con l'adozione di lenti a contatto, purchè sostituibili in qualsiasi momento con gli adatti occhiali correttivi.

3.8. Nel caso in cui la correzione avvenga esclusivamente con l'uso di lenti a contatto non si applica la disposizione di cui al comma 8.

3.9. Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari deve essere considerato in sede di esame come visus naturale. Le correzioni di cui ai commi precedenti devono essere efficaci e tollerate.

3.10. Le patenti nautiche per la navigazione senza alcun limite dalla costa o per navi da diporto, non devono essere rilasciate nè confermate se il candidato o conducente ha un campo visivo ridotto o se è colpito da diplopia o da visione binoculare difettosa.

3.11. Qualora si scopra o si sospetti l'esistenza di una malattia in atto o pregressa dell'apparato visivo, associata o non a vizi di rifrazione, che sia o sia stata causa di menomazione del campo visivo, del senso cromatico, della visione notturna o della visione binoculare, si devono prevedere, da parte della commissione medica locale, esami della vista a periodi non superiori a due anni, al cui esito sarà subordinato il rinnovo della patente nautica.

3.12. Nel caso in cui la riduzione del visus o degli altri parametri oculari dipenda da una malattia dell'apparato visivo il certificato dovrà essere rilasciato dalla commissione medica locale la quale potrà indicare l'opportunità che la validità della patente sia ridotta ad un periodo non superiore a due anni.

Paragrafo 4 - Requisiti uditivi

Per il conseguimento, la conferma di validità o la revisione delle patenti nautiche, occorre percepire la voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di otto metri di distanza complessivamente e a non meno di due metri dall'orecchio che sente di meno, con valutazione della funzione uditiva senza l'uso di apparecchi correttivi.

Allegati B/C

Vedere Allegati B/C alle pag. 23-24 della Gazzetta Ufficiale

Allegato D

Programma d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unità a motore nonché delle unità a vela con o senza motore ausiliario e motovelieri per la navigazione entro dodici miglia dalla costa

Prova teorica

1. a) Elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo. Elica - Timone. Effetti dell'elica sul timone;
b) teoria della vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela).
c) attrezzatura e manovre delle imbarcazioni a vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela).
L'esame teorico sulla vela di cui alle precedenti lettere b) e c) è svolto contemporaneamente alla prova pratica.
2. Funzionamento dei motori a scoppio e diesel. Irregolarità e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e modo di rimediarvi. Calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante.
3. Regolamento di sicurezza con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza in relazione alla navigazione effettivamente svolta - Tipi di visite e loro periodicità. Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio - collisione - falla - incaglio - uomo in mare). Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro e di abbandono dell'imbarcazione. Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo. Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio e loro significato.
4. Regolamenti per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione nelle acque interne. Precauzioni in prossimità della costa o su specchi acquei ove si svolgono altre attività nautiche (nuoto - sci nautico - pesca subacquea, ecc.).
5. Bollettini meteorologici per la navigazione marittima. - Strumenti meteorologici e loro impiego.
6. Coordinate geografiche. Carte nautiche. Proiezione di Mercatore. Orientamento e rosa dei venti. Bussole magnetiche. Elementi di navigazione stimata: tempo, spazio e velocità. Elementi di navigazione costiera: concetto di luogo di posizione (con esclusione del carteggio). Prora e rotta: effetto del vento e della corrente sul moto della nave (deriva e scarroccio). Solcometri e scandagli. Portolano, elenco dei fari e segnali da nebbia.
7. a) Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto - Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto con particolare riferimento a: obblighi, poteri e doveri del comandante; attribuzioni dell'Autorità marittima e della navigazione interna; ordinanze delle autorità marittime locali; documenti da tenere a bordo;
b) norme che regolano lo sci nautico.

Prova pratica

La prova pratica può essere effettuata in mare, nei laghi o, per l'abilitazione a motore, nei fiumi. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza d'azione e capacità, le manovre necessarie, l'ormeggio e il disormeggio dell'unità, il recupero di uomo in mare, i preparativi per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle dotazioni di sicurezza, dei mezzi antincendio e di salvataggio.

Allegato E

Programma d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando e alla

condotta di unità da diporto a motore nonché ' delle unità a vela con o senza motore ausiliario e motovelieri, per la navigazione senza alcun limite dalla costa

Prova teorica

- 1.** a) Elementi di teoria della nave, limitatamente alle strutture principali dello scafo;
b) teoria della vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela);
c) attrezzatura e manovra delle unità a vela (solo per l'abilitazione alla navigazione a vela); L'esame teorico di cui alle precedenti lettere b) e c) è svolto contemporaneamente alla prova pratica. d) tipi di elica e di timone e loro effetti;
e) cenni sul galleggiamento e sulla stabilità - Centri di spinta e di gravità delle unità da diporto.
- 2.** a) Funzionamento dei motori a scoppio e diesel;
b) irregolarità e piccole avarie che possono verificarsi durante il loro funzionamento e il modo di rimediarsi;
c) calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante.
- 3.** a) Regolamento di sicurezza con particolare riferimento a: 1) tipo di visite e loro periodicità;
2) mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza, in relazione alla distanza dalla costa;
3) prevenzione incendi ed esplosioni - Conoscenza dei sistemi antincendio;
b) provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio - falla - collisione - incaglio - uomo in mare);
c) provvedimenti per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro marittimo e di abbandono di nave;
d) precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo;
e) assistenza e soccorso - Cassetta medicinale di pronto soccorso - Segnali di salvataggio e loro significato;
- 4.** a) Regolamento per evitare gli abbordi in mare e norme di circolazione nelle acque interne;
b) precauzioni in prossimità della costa o di specchi acquei dove si svolgono altre attività nautiche (nuoto - sci nautico - pesca subacquea, ecc.);
- 5.** a) Cenni sulla meteorologia in generale - Atmosfera: pressione, temperatura, umidità e strumenti di misurazione - Venti - Correnti - Lettura della carta del tempo;
b) bollettini meteorologici per la navigazione marittima - Previsioni meteorologiche locali;
- 6.** a) Coordinate geografiche: differenza di latitudine e di longitudine - latitudini crescenti;
b) orientamento e rosa dei venti;
c) elementi di magnetismo terrestre e navale;
d) bussole magnetiche: compensazione e tabella delle deviazioni residue;
e) prora - rotta - correzione e conversione - Effetto del vento e della corrente;
f) concetto di ortodromia e lossodromia;
g) cenni di astronomia: riconoscimento della stella polare - Cenni sulla misurazione dell'altezza degli astri e degli angoli con l'uso del sestante e con l'impiego delle effemeridi nautiche;
h) navigazione stimata: tempo - spazio - velocità;
i) navigazione costiera: risoluzione dei relativi problemi anche in presenza di vento e corrente;
m) cenni sugli apparecchi radioelettrici di bordo e loro impiego;
n) radionavigazione - sistemi di navigazione iperbolica e satellitare;
o) fusi orari: calcolo dell'ora locale;
p) carte nautiche, varie rappresentazioni e impiego - Pubblicazioni nautiche;
r) comunicazioni radiotelefoniche e relative procedure.

7. La prova teorica deve essere completata da una prova di carteggio e di calcolo sulla navigazione costiera.

8. a) Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto - Codice della navigazione per quanto attinente alla navigazione da diporto con particolare riferimento a:

- 1) il comandante della nave: doveri e responsabilità;
 - 2) attribuzioni dell'autorità marittima e della navigazione interna - potere di ordinanza;
 - 3) documenti da tenere a bordo delle unità da diporto;
- b) disciplina dello sci nautico. c) cenni sulla locazione e noleggio delle unità da diporto.

Prova pratica

La prova pratica deve essere effettuata in mare. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l'unità alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità d'azione le manovre necessarie, l'ormeggio ed il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi necessari per fronteggiare il cattivo tempo e l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio.

Allegato F

Programma d'esame per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi da diporto

Prova teorica

1 Gruppo:

1. Principio di Archimede applicato alla nave: galleggiamento, centro di carena, centro di gravità, riserva di spinta, altezza metacentrica. Stabilità e compartimentazione. Nomenclatura generale delle navi a propulsione meccanica ed a vela e dei loro organi principali. Nozioni sull'attrezzatura e manovra delle navi - Elica, timone e loro effetti. Navigazione con tempo cattivo - Manovre corrette per l'ormeggio, il disormeggio, l'ancoraggio e per il recupero di uomo in mare.

2. Apparatì di propulsione della nave. Principi di funzionamento degli impianti di propulsione navale; macchinari ausiliari delle navi da diporto.

2 Gruppo:

1. I corpi celesti, le costellazioni, la stella polare, i pianeti. Sistema solare, fasi lunari, le maree. La terra: configurazione e movimenti.

2. Magnetismo, poli magnetici e geografici, magnetismo terrestre, declinazione magnetica, bussola marina, descrizione dei tipi di bussola più in uso, apparecchi da rilevamento. Magnetismo di bordo. Compensazione delle bussole e tabella delle deviazioni residue.

3. Coordinate geografiche, equatore, meridiani e paralleli; differenza di latitudine e di longitudine. Rosa dei venti. Prore e rotte. Navigazione stimata e costiera. Correzione e conversione della rotta. Strumenti per la misurazione della velocità della nave.

4. Carte nautiche: proiezione di Mercatore e altri tipi di proiezione. Impiego delle carte nautiche per la risoluzione dei problemi della navigazione costiera. Pubblicazioni nautiche: portolani e elenco dei fari e segnali da nebbia.

5. Navigazione lossodromica ed ortodromica. Sestante. Misurazione dell'altezza degli astri e degli angoli e impiego delle effemeridi nautiche. Sistemi di radionavigazione. Determinazione del punto nave in navigazione costiera e in navigazione astronomica con l'ausilio delle apparecchiature

elettroniche. Cenni sul radar, sul radiogoniometro e sul loro impiego pratico. Navigazione in prossimità della costa ed in acque ristrette. Scandaglio, vari tipi di scandagli. Risoluzione pratica di problemi di cinematica navale.

6. La prova teorica deve essere completata da una prova di carteggio e di calcolo di navigazione astronomica.

3 Gruppo:

1. Elementi di meteorologia. Circolazione generale dell'atmosfera. Elementi che caratterizzano il tempo: pressione, temperatura, umidità. Strumenti meteorologici. Formazione delle nubi e loro caratteristiche, i fronti, il vento, il mare le correnti e le maree. Le scale di Beaufort e di Douglas - Pubblicazioni nautiche delle maree e delle correnti.

2. Analisi e interpretazione delle carte meteorologiche - Previsioni meteo locali.

4 Gruppo:

1. Regolamento per evitare gli abbordi in mare. Norme di circolazione sulle acque interne. Precauzioni da adottare sugli specchi acquei ove si svolgono altre attività nautiche: nuoto, pesca subacquea, sci nautico, ecc.

2. Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto. Codice della navigazione per quanto attiene alla navigazione da diporto con particolare riferimento a:

- a) poteri, doveri e responsabilità del comandante prima della partenza della nave, durante la navigazione e all'arrivo in porto;
- b) attribuzioni dell'autorità marittima e consolare;
- c) documenti da tenere a bordo delle navi da diporto - Cenni sulla locazione e noleggio delle navi da diporto;
- d) disciplina dello sci nautico;
- e) equipaggio della nave: arruolamento, disciplina, previdenza e assistenza della gente di mare.

3. Regolamento di sicurezza con particolare riferimento a:

- a) certificazioni di sicurezza - visite e loro periodicità;
- b) mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza in relazione alla distanza dalla costa;
- c) cassetta medicinali di pronto soccorso;
- d) prevenzione degli incendi e impianti per la lotta antincendio;
- e) provvedimenti da adottare in caso di sinistri marittimi (incendio, falla, collisione, incaglio, avaria ai mezzi di governo, fuoriuscita di liquidi inquinanti, uomo in mare);
- f) assistenza e salvataggio: obblighi e responsabilità - segnali di soccorso e di salvataggio.

4. Gli apparati radioelettrici di bordo delle navi da diporto - Comunicazioni e relative procedure. Cenni sul Codice internazionale dei segnali.

Prova pratica

La prova pratica deve essere effettuata in mare. Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper comandare e condurre la nave alle diverse andature, effettuando con prontezza e capacità d'azione le manovre necessarie, l'ormeggio, il disormeggio, il recupero di uomo in mare, i preparativi per affrontare il cattivo tempo, l'impiego delle apparecchiature tecniche per la navigazione, delle dotazioni di sicurezza e dei mezzi di salvataggio e antincendio.